

ATTO N. 20 DEL REGISTRO 2021

COMUNE DI GUALDO TADINO

Provincia di Perugia

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT
“C. A. LUZI” E DI ALCUNE PALESTRE SCOLASTICHE

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno (30.06.2021), in
Gualdo Tadino, nella Residenza Municipale.

Con la presente **scrittura privata**, da valere a tutti gli effetti di legge, **TRA**

- **Sabbatini Cristina**, nata a Gualdo Tadino (Pg) il 26.08.1963, la quale interviene
in questo atto in rappresentanza del **Comune di Gualdo Tadino**, codice fiscale
00467070546, nella sua qualifica di Responsabile del Settore Politiche Sociali e
Culturali, ai sensi dell'art. 109, comma 2°, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e in
esecuzione della D.C.C. n. 3 del 29.01.2020 e della D.G.C. n. 228 del 15.10.2020;

E

- **Galilei Fausto**, nato a Gualdo Cattaneo (Pg) il 06.09.1952, il quale interviene in
questo atto in rappresentanza della ditta **ESA S.p.A.** con sede in Gualdo Tadino (Pg)
Zona Industriale Nord, P. IVA 02202440547, nelle sua in qualifica di Legale
rappresentante e Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Gualdo Tadino è proprietario del Palazzetto dello Sport “Carlo
Angelo Luzi” e della palestra a servizio dell'istituto scolastico “Franco Storelli” in
via Lucantoni. Vi è inoltre la possibilità che il Comune medesimo decida di stipulare
un accordo per l'utilizzo della palestra di proprietà della Provincia di Perugia, a
servizio dell'istituto scolastico superiore “R. Casimiri”;
- con D.C.C. n. 3 del 29.01.2020 sono state approvate, le modifiche e/o

integrazioni allo statuto di E.S.A. S. p. A necessarie per conformarsi la stessa società al modello “in house”;

- in data 14.04.2020 il Comune di Gualdo Tadino ha provveduto ad inoltrare ad ANAC, come previsto dall'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la domanda d'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;
- l'Amministrazione comunale ha prospettato come linea di indirizzo quella di affidare la custodia del Palazzetto dello Sport, della Palestra dell'Istituto Scolastico “F. Storelli” e della Palestra dell'Istituto Scolastico “R. Casimir” (per quest'ultima è in corso la stipula di apposita Convenzione tra il comune di Gualdo Tadino e la Provincia di Perugia proprietaria dell'immobile) alla società in house E.S.A. s.p.a. “ECO SERVIZI APPENNINO” che dovrà effettuare l'apertura, la chiusura, la pulizia e la sanificazione al termine di ogni giornata e ogni altra attività come meglio specificato nella nota del sindaco successivamente richiamata;
- l'ipotesi sopra prospettata trova valido supporto nel nuovo Statuto societario di E.S.A. S.P.A. “ECO SERVIZI APPENNINO”, alla luce di quanto contenuto nelle modifiche statutarie (Verbale di Assemblea Straordinaria, numero 97850/40675 del repertorio, trascritte dal Notaio Antonio Fabi con atto in data 30/01/2020) che tra l'altro prevedono che “La società opera in regime di autoproduzione di beni o servizi strumentali alle funzioni degli enti pubblici partecipanti nelle materie di seguito elencate: (omissis)... g) la realizzazione, gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria di impianti sportivi,(omissis);
- con nota prot. comunale n° 20936 del 06/10/2020 inviata dal Sindaco del comune di Gualdo Tadino alla E.S.A. s.p.a. “ECO SERVIZI APPENNINO” è stata

chiesta la disponibilità di quest'ultima ad effettuare la custodia e la sanificazione delle palestre di proprietà comunale (Palazzetto dello Sport C.A. Luzi, Palestra istituto "F. Storelli") e di proprietà provinciale in uso al Comune di Gualdo Tadino (Palestra istituto "R. Casimiri" - per quest'ultima è in corso la stipula di apposita Convenzione tra il comune di Gualdo Tadino e la Provincia di Perugia) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della pratica sportiva alle società richiedenti.

Nello specifico le cose di cui si è chiesto alla società E.S.A. spa di occuparsi sono riportate nella parte concernente i "compiti del gestore":

- con nota e-mail del 07/10/2020 l'Amministratore unico di E.S.A. spa., Dr. Fausto Galilei, è stata manifestata la disponibilità all'espletamento delle attività proposte;
- con nota PEC dell'Amministratore Unico di E.S.A. spa., Dr. Fausto Galilei acquisita al protocollo comune con n° 22490 del 14/10/2020 è stata confermata la disponibilità ad espletare le attività proposte ed è stato formulato il relativo preventivo di spesa di Euro 31.682,00 di cui Euro 23.100,00 (+ IVA 22% totale Euro 28.182,00) al quale va aggiunto un ulteriore costo per materiali e attrezzature per la pulizia e sanificazione per un ammontare forfetario presunto di Euro 3.500,00;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 15/10/2020, è stato disposto di affidare ad E.S.A. s.p.a. "ECO SERVIZI APPENNINO", il compito di effettuare la custodia e la sanificazione delle palestre di proprietà comunale (Palazzetto dello Sport C.A. Luzi, Palestra istituto "F. Storelli") e di proprietà provinciale in uso al Comune di Gualdo Tadino (Palestra istituto "R. Casimiri" - per quest'ultima è in corso la stipula di apposita convenzione tra il Comune di Gualdo Tadino e la Provincia di Perugia) al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della pratica sportiva alle società richiedenti;

- a seguito di successivi approfondimenti è stato chiarito come nella fattispecie in questione sia possibile stipulare la presente convenzione riconducendola nel quadro della convenzione generale del servizio di igiene urbana affidato ad ESA, con applicazione pertanto della aliquota IVA al 10% anziché al 22% come invece indicato nel suddetto preventivo;
- da ultimo, a seguito di nuovi accordi intercorsi tra Comune di Gualdo Tadino ed ESA S.p.A., è stato deciso che la somma da corrispondere a quest'ultima viene quantificata sulla base delle attività da espletare per un periodo complessivo di 9 mesi a partire dal 01/03/2021 al 31/12/2021, escluso il mese di agosto, ed ammonta ad Euro 32.136,44 (IVA 10% compresa), pari ad Euro 3.570,715/mese comprensivo di IVA 10%. A seguito di ciò, con Determinazione n. 457 del 11.06.2021 (modificativa della precedente n. 380 del 18.05.2021), è stato approvato il nuovo schema di contratto.

CIO' PREMESSO tra le parti in epigrafe si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e durata

La presente convenzione, nel quadro della convenzione generale del servizio di igiene urbana affidato ad ESA, disciplina le modalità di gestione delle palestre di proprietà comunale (Palazzetto dello Sport C.A. Luzi, Palestre istituto "F. Storelli") e di proprietà provinciale in uso al Comune di Gualdo Tadino (Palestra istituto "R. Casimiri" - per quest'ultima è in corso una procedura eventualmente finalizzata alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Gualdo Tadino e la Provincia di Perugia) di seguito denominate semplicemente "palestre".

La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/03/2021 al 31/12/2021.

Per il periodo di validità della presente convenzione ESA S.p.A., quale canone per le prestazioni di cui al successivo Art. 2, percepirà un compenso totale di Euro

32.136,44 (IVA 10% compresa), pari ad Euro 3.570,715/mese comprensivo di IVA 10%, dando atto che le attività in convenzione, in base agli accordi presi, dovrebbero essere espletate per un periodo complessivo di 9 mesi a partire dal 01/03/2021 al 31/12/2021, escluso il mese di agosto.

Eventuali altre attività non contemplate all'art. 3 saranno oggetto di trattativa tra le parti. Entro 30 giorni dalla scadenza della presente, le parti si incontreranno per valutare la possibilità di proroga o rinnovo della convenzione.

La convenzione potrà essere prorogata/rinnovata per uno o più periodi previo apposito atto adottato da parte della Giunta Comunale, con contestuale stanziamento economico nei pertinenti capitoli di Bilancio.

Art. 2 – Compiti del Gestore

Nello specifico le cose di cui si è chiesto alla società E.S.A. spa di occuparsi sono:

1. apertura e chiusura dei 3 impianti come da orari che dovranno essere preventivamente comunicati dal Comune ad E.S.A. spa;
2. pulizia, manutenzione ordinaria e sanificazione degli ambienti alla fine di ogni giornata di utilizzo in modo da riconsegnare alla normale fruizione gli ambienti puliti e sanificati a partire dalle ore 07:30 del mattino successivo;
3. pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi esterni ai 3 impianti;
4. verifica quotidiana del buon funzionamento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento ed idrico con relativa accensione prima dell'inizio di ogni attività e spegnimento a fine utilizzo. Quanto precede, fatto salvo l'obbligo del gestore di rispettare quanto previsto dalle norme vigenti in merito al periodo di accensione e spegnimento.

Art. 3 – Oneri a carico del Gestore

Sono a carico del gestore:

a. manutenzione ordinaria della struttura;
b. smaltimento rifiuti;
c. dotazione al personale operante presso la struttura di specifici DPI;
d. formazione, ove necessaria del personale operante presso la struttura;
e. Il gestore, previa autorizzazione del Comune, potrà anticipare le spese per l'esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione che si rendano necessari per la miglioria e funzionalizzazione della struttura. Il Comune di Gualdo Tadino rimborserà, previa adeguata rendicontazione, le spese sostenute.

Art. 4 – Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Gualdo Tadino le spese relative a:

- a. utenze elettriche, idriche, e di ogni altro eventuale tipo necessarie alla corretta gestione della struttura;
b. interventi di straordinaria manutenzione, adeguamento e miglioria della struttura.

Art. 5 – Competenze del Comune

Competono al Comune:

- a. il controllo e la verifica sullo stato della struttura e sulla qualità della gestione;
b. la definizione delle caratteristiche di funzionamento della struttura, dell'orario di apertura e chiusura della struttura e la previsione di turni festivi e prefestivi, con possibilità di apertura domenicale essenzialmente per la disputa di partite;
c. la restrizione di determinate attività a seguito di direttive, prescrizioni, ordinanze o quanto altro possa venire emesso da Enti e soggetti aventi competenza in materia.

Art. 6 - Sicurezza

Il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure

di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il Gestore in relazione alla tipologia degli interventi da effettuare dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Il Comune di Gualdo Tadino ha acquisito la planimetria di emergenza in scala rappresentativa per la palestra della scuola media “F. Storelli”, per la palestra del Liceo “R. Casimiri” e per il Palazzetto dello sport “C. A. Luzi”, il protocollo di sicurezza specifico in ambito rischio biologico COVID 19 generico per attività sportive presso le tre strutture sopra indicate e il DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.

Inoltre ognuna delle società che usufruiranno dei tre impianti sportivi, è tenuta ad avere ed esibire, se richiesti, i relativi protocolli anti-COVID 19 e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Art. 7 – Responsabilità Civile

La ESA S.p.A. è direttamente responsabile degli eventuali danni causati a persone, animali e cose nell'esecuzione del servizio. La ESA S.p.A. esonera il Comune di Gualdo Tadino da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possano verificarsi a qualunque titolo causati, da parte del proprio personale o di terzi, nonché da fatti dolosi o colposi del gestore medesimo, di terzi o di personale di servizio. Il gestore risponderà inoltre puntualmente di tutti i danni causati da propri dipendenti alle strutture ed attrezzature in dotazione, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati.

Art. 8 – Risoluzione della Convenzione

Il Comune di Gualdo Tadino procederà alla risoluzione della convenzione per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati al Gestore. In tale ipotesi il Responsabile Unico del Procedimento, procederà alla formulazione, per iscritto, della contestazione degli addebiti al Gestore assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Gestore abbia disposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla risoluzione della convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato con PEC al Gestore.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa della convenzione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

1. fallimento del Gestore;
2. cessione del contratto;
3. l'effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3, L. 13/08/2010, n. 136;
4. mancata apertura di una delle palestre per quattro volte anche non consecutive per cause imputabili al gestore;
5. utilizzo dei beni dati in gestione per attività illecite o comunque contrastanti con le finalità perseguitate dal Comune;
6. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi;
7. qualora nei confronti del Gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;

8. ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Gualdo Tadino il 19.06.2020, la convenzione è altresì risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

a. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula della convenzione informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse;

b. grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

9. qualora la domanda d'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house venga respinta da ANAC;

10. sopravvenute normative o imposizioni da parte di Enti e/o soggetti competenti in materia.

Nel caso di risoluzione della convenzione il Gestore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del gestore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art. 9 – Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Al presente atto si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., pertanto le Parti si assumono l'obbligo del rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge, con particolare riferimento all'art. 3 e fatte salve le altre disposizioni ivi contenute. Al predetto fine si riportano i conti correnti dedicati alla presente convenzione corrispondenti al seguente codice IBAN: IT 90 E 07075 38480 000000724296, presso BCC BANCA CENTRO Fil. Di Gubbio, così come da dichiarazione del Gestore in data 19.04.2021 assunta al protocollo comunale n. 10171 del 19.04.2021, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato al Comune, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso. I pagamenti a favore di ESA S.p.A. sono esclusi dalla richiesta del codice CIG come chiarito dal punto A8 delle F.A.Q per gli affidamenti diretti a Società in house, in materia di contratti Pubblici-Tracciabilità dei flussi finanziari pubblicati da ANAC.

Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, i Signori: Galilei Fausto nato a Gualdo Cattaneo (Pg) il 06.09.1952 c.f. GLLFST52P06E229B.

Art. 10 - Rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti e dal protocollo d'intesa per la legalità'

Con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, il Gestore si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gualdo Tadino approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 19/02/2014 nonché quelli derivanti dal

protocollo di intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale e suoi allegati, intervenuto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Gualdo Tadino ed approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 16/06/2020 il quale forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione; si impegna altresì a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Gualdo Tadino costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Il Gestore con la sottoscrizione del presente atto autorizza il trattamento dei dati personali che lo riguardano nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contatto, dichiarando che, qualora nell'esecuzione di questo, acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD), è in capo all'Amministrazione comunale, adotterà idonee misure di sicurezza che saranno comunicate tempestivamente alla parte.

L'Amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati, designa il Gestore responsabile del trattamento dei dati personali eventualmente forniti o acquisiti per l'esecuzione del contratto medesimo.

Il Comune di Gualdo Tadino dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del Gestore sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza,

con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento il Gestore potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gualdo Tadino, con sede in Piazza Martiri n.4 contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco, n. 2 del 10 febbraio 2021 ed è contattabile alla e-mail ced@tadino.it.

Il Responsabile del trattamento dati è il responsabile del Settore Politiche Sociali e Culturali, Cristina Sabbatini.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell'Ente alla pagina <https://comune.tadino.it/privacy/>.

Nell'espletamento della propria attività il Gestore è tenuto al rispetto della vigente normativa in materia di Privacy (Regolamento UE 2016/679). A tal fine è tenuto a comunicare al Comune di Gualdo Tadino il nominativo del Responsabile della Protezione Dati e del Responsabile del trattamento dati.

Art. 12 – Domicilio del Gestore

L'impresa elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: ecoserviziappennino@pec.it rimanendo inteso che a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni notificazione e comunicazione dipendente dalla Convenzione.

Art. 13 – Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto in questa Convenzione e nei documenti in questo richiamati si applicano i regolamenti comunali attinenti, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 14 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione della Convenzione di cui alla presente procedura sarà competente nell'ambito del contenzioso civile il Tribunale di Perugia e, nell'ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell'Umbria.

Imposta di bollo assolta con mod. F24 in data 24.06.2021 per €. 64,00

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/1986.

Consta di dodici intere pagine e quanto contenuto nella presente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per IL COMUNE DI GUALDO TADINO Cristina Sabbatini

Per E.S.A. S.p.A. Fausto Galilei

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii.